

Prot. P. 16/2017/747285

del. 03-10-2017

COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

Al Sindaco di Napoli

Agli Assessori comunali

Al Presidente del Consiglio comunale

Ai Consiglieri comunali
*per il tramite del Servizio Segreteria del
Consiglio comunale e Gruppi consiliari*

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo Indipendente di Valutazione
per il tramite della Direzione Generale

Al Direttore Generale

Ai Direttori Centrali

Ai Coordinatori di Dipartimento


Ai Dirigenti di Servizio Autonomo

Ai Direttori di Municipalità

Ai Dirigenti
*per il tramite dei Direttori Centrali,
Coordinatori, Dirigenti di Servizio
Autonomo e Direttori di Municipalità*

Oggetto: Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del "Regolamento del sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013.

Relazione semestrale n. 9 sulle risultanze del controllo (periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017) ai sensi dell'art. 15, c. 1 del "Regolamento del sistema dei controlli interni".



Come previsto dall'art. 15 co.1 del "*Regolamento del sistema dei controlli interni*", (di seguito *Regolamento*), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013 e dall'art. 7, co.2 del "*Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa*" (di seguito *Piano*) così come vigente nel periodo preso a riferimento (v. disposizione segretariale n. 3 del 07.03.2016), si relaziona sulle risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa espletata, nel semestre 01 gennaio – 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del *Regolamento*, nonché secondo le modalità stabilite dal *Piano* in coerenza con le linee di azione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito *PTPC*), di cui alla L. 190 del 06.11.2012.

Per le valutazioni d'interesse di rispettiva competenza dei destinatari in indirizzo, si riportano i dati generali dell'attività, distinti per settori organici d'intervento, nell'allegato "*Prospetto di riepilogo risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013). Periodo di riferimento 01 gennaio – 30 giugno 2017*" (All. sub "A"), evidenziando, sin d'ora, che, come previsto all'art. 15, co. 1, ult. per. del *Regolamento* e dall'art. 7, co.1 del *Piano*, le comunicazioni ai responsabili dei Servizi interessati circa le specifiche irregolarità riscontrate e le direttive cui conformarsi, continuano ad essere assicurate, con tempestivo invio, all'esito della funzione di controllo esercitata su ogni singolo atto o provvedimento.

Come riportato nell'indicato prospetto allegato sub "A", l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata espletata nel semestre di riferimento (01 gennaio – 30 giugno 2017) su numero: 98 contratti; 18 determinazioni dirigenziali con impegno di spesa; verbali di sedute di gara afferenti a numero 25 procedimenti di affidamento; 21 atti di liquidazione di spesa; 17 procedimenti (concessioni o




autorizzazioni) della Direzione "Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro"; 10 procedimenti (concessioni o autorizzazioni) della "Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco"; 14 provvedimenti (autorizzazioni e accreditamenti o convenzioni) adottati o stipulati dalla Direzione Centrale "Welfare"; 16 provvedimenti (concessioni e autorizzazioni, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione immobili) della Direzione Centrale "Patrimonio". Di essi, 183 atti esaminati sono risultati contenere irregolarità, imperfezioni o incompletezze.

Ciascun dato riepilogativo riportato nell'anzidetto prospetto sub. "A" è stato poi oggetto di una elaborazione di maggiore dettaglio riportata in un *report* e una *scheda* per ciascuna tipologia di atti (controllati nel semestre di riferimento) e disponibili a corredo della relazione. Come di consueto, per una chiara e immediata fruizione dei dati oggetto dell'attività di controllo, nei *report* sono indicati alcuni tra gli elementi ricognitivi degli atti (*ex pluris* oggetto, ufficio e periodo di adozione), in uno all'esito del controllo in termini di rilievi e di eventuali direttive impartite, mentre nelle *schede* (annesse a ciascun *report*) sono indicate, nella colonna "Rilievi", le irregolarità emerse e, nella colonna "Direttive segretariali", i conseguenti correttivi idonei a migliorare l'azione amministrativa, talvolta accompagnati da richiami a disposizioni legislative, regolamentari o giurisprudenziali, nonché a direttive, a linee guida o circolari emanate da vari organismi (ANAC, Prefettura, INPS ecc.), sempre al fine di maggiormente consolidare la legittimità dell'azione amministrativa dell'ente. Come sopra si è fatto cenno, l'allegato (*sub "A"*) alla presente relazione, contiene un riepilogo, in sintesi, della tipologia e dell'entità degli atti esaminati, i cui contenuti sono, poi, sviluppati negli ulteriori allegati che riportano Rilievi e Direttive segretariali, distinti per tipologia. Pertanto, si rinvia:


a) per i *contratti*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "B"*;

b) per le *determine con impegno di spesa*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "C"*;




- c) per i *verbali di gara*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "D"*;
- d) per gli *atti di liquidazione della spesa*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "E"*;
- e) per le *concessioni e autorizzazioni* della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "F"*;
- f) per le *concessioni e autorizzazioni* della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio-Sito Unesco, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "G"*;
- g) per i *provvedimenti autorizzatori, di accreditamento e convenzioni* della Direzione Centrale Welfare, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "H"*;
- h) per i *provvedimenti autorizzatori*, ivi compresi i provvedimenti di *assegnazione immobili*, ovvero di *modifica e/o voltura*, della Direzione Centrale Patrimonio, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "I"*.

Nello specifico, come può evincersi dall'esame dei dati forniti, ed in particolare con riguardo ai contratti (scheda allegato sub "b"), è emerso, sia nell'ambito degli appalti di lavori pubblici che in quello di forniture e servizi, un frequente ricorso all'istituto dell'esecuzione anticipata delle prestazioni, ove si è più volte rilevato *"che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 11, co. 9, del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, co. 8 del D.lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse e che l'esecuzione di urgenza, salve le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter. Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente sono in parte neutralizzati (...)"*, quali l'introduzione della condizione risolutiva del vincolo contrattuale ai sensi del D.lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura,



l'introduzione della clausola in ordine all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché l'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse. Si è sovente riscontrata, altresì, l'eccessiva dilatazione dei tempi procedurali dall'adozione della determinazione a contrarre alla stipula del relativo contratto; l'art. 30 del Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), come noto e più volte rappresentato, considera la tempestività, nell'ambito del procedimento di affidamento ed esecuzione dei pubblici appalti, quale requisito che deve permeare l'azione della Pubblica Amministrazione. In particolare, le Linee Guida dell'ANAC n. 4 - recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 – sul punto hanno chiarito che il principio di tempestività si traduce nella *"esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;"*, principio, del resto, già enunciato in via generale dall'art. 2, co. 9, e dall'art. 2 bis co. 1, L. 241/1990. Infine, ma non in ultimo, si evidenzia che il tema del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti costituisce una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal *PTPC 2017-2019* adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45 del 2 febbraio 2017.


In merito, poi, ai verbali di gara (scheda allegato sub "d") è stata più volte censurata la non puntuale verbalizzazione dello svolgimento delle sedute di gara, rilevando che *"il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati (...)"*, pertanto *"la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti (...) chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza."* È emersa, altresì, la non perfetta aderenza degli atti di gara alle innovazioni legislative apportate dal D.lgs. 50/2016 e ai contenuti delle Linee Guida adottate dall'ANAC di attuazione del Nuovo Codice degli Appalti. In particolare,



per i bandi pubblicati successivamente al comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016, si è rilevato, nell'ipotesi di contratti da affidare con il criterio del prezzo più basso, che *"(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse"*. E' stato, inoltre, riscontrato, sempre nell'ipotesi del minor prezzo, che *"In merito (...) alla verifica di congruità delle offerte, le Linee Guida dell'ANAC n. 3 - recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - hanno (...) chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc."*

In ordine alle determinazioni con impegno di spesa (scheda in allegato sub "c"), atteso che la più parte dei provvedimenti oggetto di disamina è riconducibile alle procedure di affidamento (*ex multis* determinazioni di indizione/aggiudicazione), si rappresenta che le principali irregolarità riscontrate coincidono con quelle emerse in sede di controllo sui contratti e verbali di gara.

Passando, poi, agli atti della Direzione Centrale Servizi finanziari (scheda in allegato sub "e"), è emerso che gli atti di liquidazione della spesa, riconducibili alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si presentano carenti *"sia per quanto concerne il profilo istruttorio che per quanto concerne il requisito motivazionale in quanto non esplicitano espressamente le modalità di insorgenza e di quantificazione del debito fuori bilancio nonché le questioni giuridiche sottese"* all'adozione del singolo atto. Sul punto, è stato, altresì, osservato che *"il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai*




sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. è una procedura di carattere eccezionale che consente, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di effettuare spese in deroga al procedimento ordinario ed è finalizzata a ricondurre particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.”

In questa sede, poi, si rappresenta nuovamente (vedasi Relazione n. 8) l'opportunità di adottare un nuovo *Regolamento di contabilità* dell'Ente, in linea con il testo dell'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), così come modificato dal legislatore della riforma sull'armonizzazione dell'ordinamento contabile, alla luce dei decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014.

Con riferimento agli atti della Direzione Centrale Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro (scheda in allegato sub “f”) è stata richiamata la normativa in materia di controlli sulle autodichiarazioni da rendersi a cura del richiedente in sede di presentazione dell'istanza di concessione.

In merito, poi, agli atti della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio - Sito Unesco (scheda in allegato sub “g”), per i provvedimenti di rilascio di condono edilizio si è riscontrata la mancata esplicitazione, nell'atto, dell'esito delle verifiche, di competenza dirigenziale, circa *“la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni”* al modello di provvedimento approvato dalla Giunta (salvo, ovviamente, l'esito dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000), nonché l'omessa indicazione della sussistenza o meno di vincoli (ambientali, paesaggistici, urbanistici, storici etc.) sull'immobile oggetto della domanda di condono, attesa, in tale ultimo caso, la differente disciplina procedurale prevista per poter rilasciare il provvedimento di condono, di cui, rispettivamente, alle deliberazioni di G.C. n. 4981/2006 e n. 225/2011. Per i provvedimenti di rilascio di titolo edilizio in sanatoria, invece, si è talvolta rilevata l'inadeguatezza del requisito motivazionale, rappresentando, sul punto, che il provvedimento *“deve indicare, ai*



sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata.”.

Con riguardo, poi, agli atti della Direzione Centrale Welfare (scheda allegato sub “h”) è emersa la poco puntuale indicazione negli atti delle fonti normative di settore in uno al mancato rispetto dei tempi procedurali per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento.

Infine, in ordine ai provvedimenti della Direzione Centrale Patrimonio (scheda allegato sub “i”), in tema di Politiche per la Casa, sono emerse alcune imperfezioni afferenti a un non corretto richiamo alla disciplina di settore applicabile e alla non esaustività della motivazione, mentre, in materia di Cimiteri cittadini, si sono riscontrate alcune irregolarità attinenti alla lacunosa, incompleta o poco chiara descrizione dell'iter procedimentale seguito per il corretto svolgimento del procedimento concessorio e al carente richiamo alle disposizioni normative e regolamentari da applicare alla fattispecie.

Si coglie l'occasione, altresì, con la presente relazione, di fornire un contributo a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa. In ossequio a tale intento, in tema di appalti pubblici, giova rappresentare che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 56/2017 – rubricato *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017. Si tratta dell'atteso “Decreto Correttivo” del “Codice degli Appalti” (Dlgs. n. 50/16), che ha modificato il precedente testo, espungendone taluni “errori” o “imprecisioni”, innovando, altresì, taluni istituti tenendo conto delle consultazioni con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC, dei pareri del Consiglio di



Stato e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni.

In questa sede verranno trattate, sia pure brevemente, le principali innovazioni introdotte dal "Correttivo", anche al fine di attualizzare alcuni degli argomenti già affrontati nella Relazione n. 8, quali i criteri di aggiudicazione, la composizione delle commissioni di gara, il ruolo del Rup.

In particolare, una delle novità, più importanti del "Correttivo", senza ombra di smentite, riguarda i criteri di aggiudicazione, ed investe i commi 3 e 4 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, che individuano, rispettivamente, i casi di ricorso obbligatorio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le ipotesi in cui può essere utilizzato il massimo ribasso (in ogni caso si rammenta che il Consiglio di Stato, Sez. III, con Sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017, ha ribadito che le fattispecie di cui al comma 3 sono obbligatorie e inderogabili, e che, pertanto, il comma 3 si pone in rapporto di specie a genere rispetto al comma 4).

Nello specifico, il comma 3 della citata disposizione precisa che l'obbligo di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera non si configura nell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, ovvero per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000.

Con il comma 4, sono state, invece, riformulate le fattispecie in cui è utilizzabile il criterio del massimo ribasso per i lavori; in particolare, la soglia di ammissibilità del massimo ribasso è stata elevata da € 1.000.000 ad € 2.000.000, sempre che la gara sia svolta con procedura ordinaria, e non con procedura negoziata.

Inoltre, per gli affidamenti di servizi e forniture al di sotto di € 40.000, è sempre consentito l'utilizzo del massimo ribasso.


In materia di offerte anormalmente basse si prevede che, nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di

anomalia, secondo le modalità di cui all'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno cinque offerte (cfr. art. 97, co. 3 bis, del D.lgs. 50/2016).

Il D.lgs. 56/2017 ha introdotto innovazioni anche in merito alla composizione della Commissione giudicatrice: l'art. 77, co. 3, del D.lgs. 50/2016 – così come emendato dal decreto “Correttivo” - ha recepito l'orientamento espresso dall'Anac nelle Linee guida n. 5 - recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, approvate con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - prevedendo che per i lavori al di sotto di 1 milione di Euro e per i servizi/forniture sottosoglia, nonché per gli affidamenti privi di particolare complessità (come ad esempio quelli effettuati mediante procedure telematiche) è riconosciuta all'Ente la facoltà di nominare alcuni componenti interni, fatta eccezione per il Presidente, consentendo, in tal modo, una semplificazione delle procedure in termini di costi e di tempi.

Il successivo comma 4, supera, poi, l'incompatibilità “assoluta” tra incarico di Rup e membro della Commissione, prevedendo che le ipotesi di incompatibilità debbano essere valutate dall'Ente, di volta in volta, in relazione alla singola procedura.

In materia di soccorso istruttorio, la modifica più evidente consiste nell'eliminazione dell'onerosità dell'istituto in parola: gli operatori economici hanno la facoltà di integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni e i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere finanziario. La riscrittura dell'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016, oltre ad eliminare l'onerosità dell'istituto, ha superato la precedente ed incerta distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, con la conseguenza che gli operatori economici potranno integrare o regolarizzare qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelli incidenti sull'offerta economica e tecnica.



Di fatto il legislatore ha inteso recepire a livello normativo l'indirizzo interpretativo che si era già consolidato sotto la vigenza del Codice del 2006, in linea con l'orientamento espresso dall'ANAC con Determinazione n. 1/2015, al fine di evitare violazioni del principio della *par condicio* tra i concorrenti. Diretta conseguenza dell'eliminazione dell'onerosità del soccorso istruttorio, è il venir meno dell'obbligo di indicare nel bando la misura della sanzione da applicare.

In particolare, il correttivo conferma la sanabilità delle sole carenze "formali" degli elementi da produrre in sede di gara e di quelli relativi al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), ma non anche delle carenze "sostanziali" dei requisiti di partecipazione; pertanto, è sanabile la mancata allegazione della dichiarazione attestante il possesso del requisito essenziale di partecipazione ed è emendabile l'errore commesso nella dichiarazione concernente il requisito essenziale di partecipazione, ma non la carenza del requisito entro il termine di partecipazione stabilito dal bando.

Sul punto, il Consiglio di Stato, con parere n. 432/2017, ha chiarito che l'introduzione della gratuità dell'istituto non esclude la possibilità di far gravare sul concorrente che vi ha dato causa almeno le spese sostenute dalla stazione appaltante, derivanti dall'aggravio procedimentale e dalla dilatazione dei tempi necessari per realizzare la prescritta integrazione documentale.

Un'ulteriore innovazione del D.lgs. 56/2017 risiede nel superamento del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di un'opera pubblica: (*rectius* appalto integrato): ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.lgs. 50/2016, detto istituto è ammesso "*nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori*", previa adeguata motivazione da riportare nella determinazione a contrarre. La definizione della casistica di ammissibilità è molto vasta: l'ampia discrezionalità




dell'Ente nella scelta se ricorrere o meno a tale istituto deve, pertanto, trovare un contrappeso in una motivazione particolarmente puntuale.

In merito, l'art. 216, comma 4 bis del D.lgs. 50/2016, prevede, altresì, che il divieto di cui all'art. 59, che in ogni caso permane, *“non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'Organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*; si tratta, pertanto, di una sanatoria per gli appalti integrati già avviati, a condizione che il bando sia pubblicato entro il 20 maggio 2018.

Infine, in ordine agli affidamenti sottosoglia, l'art. 36, co. 2, lett. a) (*rectius* al di sotto di € 40.000,00) introduce la possibilità di affidamento diretto anche senza confronto tra 2 o più operatori economici. Tale puntualizzazione non elide, tuttavia, il generale obbligo di motivare il provvedimento di affidamento, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare di quello, fondamentale, di economicità, che impone all'Ente di motivare espressamente sulla congruità del prezzo di affidamento.


In ordine alla procedura negoziata, di cui alle lett. b) e c), del citato art. 36, co. 2, viene modificato, per l'affidamento di lavori, il numero di operatori da invitare nel modo che segue:

- per importi ricompresi tra € 40.000 ed € 150.000, occorrerà invitare almeno 10 operatori;
- per importi ricompresi tra € 150.000 ed € 1.000.000, occorrerà invitare almeno 15 operatori.



In questa sede preme ricordare, infine, che, con con disposizione segretariale n. 3 del 26 aprile 2017, è stato adottato il nuovo *Piano*, in coerenza con le linee di azione previste dal PTPC 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 2 febbraio 2017. In particolare, nell'ottica di perfezionare l'allineamento del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, così come peraltro previsto dal *Regolamento*, l'attività di controllo è stata estesa - per il semestre in corso (luglio - dicembre 2017) - a provvedimenti autorizzatori e/o concessori di competenza di Uffici non sottoposti ancora a controllo, ovvero: provvedimenti autorizzatori adottati dal Servizio - Servizi di trasporto pubblico della Direzione Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità, provvedimenti concessori e autorizzatori adottati dalla Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, provvedimenti di concessione di suolo annuali o pluriennali e passi carrai adottati dai Servizi Attività Tecniche delle Municipalità.

Il Vicesegretario Generale
F. Maida



Il Segretario Generale
P. Magnoni



Allegati n. 9:

- Prospetto di riepilogo risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013). Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017" (sub "A");
- Report contratti - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "B");
- Report determinazioni con impegno di spesa - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "C");

- Report verbali di gara - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "D");
- Report atti di liquidazione della spesa - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "E");
- Report concessioni e autorizzazioni della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "F");
- Report concessioni e autorizzazioni della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "G");
- Report concessioni e autorizzazioni accreditamenti e convenzioni adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "H");
- Report provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazione immobili, ovvero di modifica e/o voltura della Direzione Centrale Patrimonio - periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 (sub "I").

